

Determinazione Dirigenziale

Numero 279 Reg. Determinazioni

Registrato in data 09/03/2017

AMBIENTE

Autorizzazione unica ambientale

Dirigente: CLAUDIO CONFALONIERI

OGGETTO

DPR 13.03.2013 N.59, AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DITTA VAFE SRL, CON SEDE LEGALE IN VIA MATTEOTTI N. 41 IN COMUNE DI GRASSOBBIO, PER L'INSEDIAMENTO UBICATO IN VIA ZANICA N. 12 IN COMUNE DI GRASSOBBIO, BG (ID PRATIVA MUTA: AUA29694)

Determinazione 279 - 09/03/2017 Pag. 2/8

IL DIRIGENTE Dott. Claudio Confalonieri

IN ESECUZIONE del decreto del Presidente della Provincia n. 320 del 09.12.2016, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale del Settore Ambiente, a decorrere dal 01.01.2017 e fino al 31.12.2019, in base alla ridefinizione dell'assetto organizzativo definito con Decreto del Presidente n. 264 del 16.11.2016;

VISTO il DPR n. 59 del 13.03.2013, recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto Legge 9.02.2012 n. 5 convertito, con modificazioni, dalla Legge 04.04.2012, n.35;

VISTE

- la domanda, presentata in data 10.02.2015, al SUAP del Comune di Grassobbio, dal Sig. Gritti Giampietro in qualità di legale rappresentante della ditta "VAFE SRL", con sede legale in Via Matteotti n. 41 in Comune di Grassobbio, per l'insediamento ubicato in via Zanica n. 12 in Comune di GRASSOBBIO, Bg. (ID Pratica MUTA: AUA29694);
- La nota prot. n. 2791 del 05.03.2015, con cui il SUAP del Comune di Grassobbio ha avviato il procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90;
- Il riferimento identificativo della pratica presentata mediante il portale MUTA che è il seguente: (ID Pratica MUTA: AUA29694);
- L'istanza è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi:
 - o rinnovo autorizzazione di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 e s.m.i, per lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e di prima pioggia;
 - o rinnovo autorizzazione di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 e s.m.i per lo scarico su suolo/strati superficiali del sottosuolo di acque meteoriche;
 - o proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui agli art.281 e 269 del D.lgs 152/06 e s.m.i.
- la nota di richiesta integrazioni del Servizio AUA della Provincia del 04.04.2016 prot. n° 23377, inviata alla ditta per il tramite del SUAP del Comune di Grassobbio;
- le integrazioni pervenute in data 09.06.2016 prot. n° 39127;
- le planimetrie citate nelle schede tecniche allegate al presente provvedimento.

DATO ATTO che la ditta ha dichiarato che:

- l'attività non è assoggettabile alla valutazione di impatto ambientale ed alla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale in quanto l'attività dell'azienda (verniciatura a spruzzo) non è contemplata nell'allegato IV della parte II del D.L.vo n° 152/06 e s.m.i.;
- l'attività, valutati il titolo III alla parte seconda del D.L.vo n° 152/06 e la L.R. 5/2010, non è assoggettabile alle norme in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) in quanto l'attività dell'azienda (verniciatura a spruzzo) non è contemplata nell'allegato VIII alla parte seconda del D.L.vo n° 152/06.

CONSIDERATO che:

- l'azienda effettua oltre all'attività principale di verniciatura a spruzzo su ferro, acciaio zincato e alluminio, anche l'attività di trattamento e rivestimento del metallo (cromatazione) solo sull'alluminio.
- Sono soggette ad A.I.A "punto 2.6 gli impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³".
- il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 1 ottobre 2008 recante le "linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di trattamento di superficie di metalli, per le attività elencate nell'allegato I del D.L.vo 59/2005", al punto 3.2.2. "finiture verniciate" sembrerebbe escludere dal campo di applicazione dell'A.I.A. le fasi di pretrattamento della superficie dell'alluminio (preparazione superfici: sgrassaggio, decapaggio, etc.., conversione chimica: cromatazione, fosfocromatazione, etc) qualora detti trattamenti vengano effettuati preliminarmente alla verniciatura mediante spruzzo di prodotti vernicianti liquidi o in polvere.

Determinazione 279 - 09/03/2017 Pag. 3/8

RITENUTO pertanto di rilasciare il presente atto, con riserva di eventuali successive determinazioni ove dovessero essere acquisiti pronunciamenti che le rendano necessarie

RILEVATO dall'incontro tenutosi in data 02.12.2016, che:

- La linea di cromatura è trattamento preliminare alla fase di verniciatura e non può essere utilizzata in modo indipendente;
- Le attività della ditta, relativamente al titolo abilitativo riguardante le emissioni in atmosfera, rientrano tra quelle dell'articolo 272 commi 2 e 3 del D.L.vo n° 152/06 (e non nell'art. 269 del medesimo allegato) per i seguenti allegati tecnici approvati da Regione Lombardia per le attività in deroga:
 - o allegato 12 della D.D.S. n. 8213 del 06.08.2009 "sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore ad 1 tonnellata/anno nel caso di utilizzo di solventi alogenati con frase di rischio R40, 2 tonnellate/anno altrimenti". La ditta utilizza sgrassanti acidi e non contenenti COV, pertanto ai sensi di quanto disposto da Regione Lombardia con la circolare n. 10329 del 22.05.2009, qualora lo sgrassaggio sia effettuato in assenza di solventi, con utilizzo di detergenti e/o soluzioni di acidi e/o basi, non vi è limite quantitativo di materie prime per l'applicabilità dell'allegato. Rientra in tale allegato l'Emissione E2;
 - o allegato 8 D.D.S. n. 8213 del 06.08.2009 "Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi non superiore a 5 tonnellate/anno". Non vi sono limiti quantitativi di vernici in polvere per l'applicazione dell'allegato. Rientrano in tale allegato le emissioni E06 ed E07.
 - O Allegato n. 14 della D.D.S. n. 8213 del 06.08.2009 "Anodizzazione, galvanotecnica e fosfatazione su superficie metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 3.5 tonnellate /anno". La ditta ha indicato di utilizzate 3 T/a. Rientra in tale allegato l'emissione E09;
 - O Allegato 32 della D.d.u.o n. 12772 del 23.12.2011 "Lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche" per la fase B.8 della Granigliatura. Rientra in tale fase l'Emissione E010.

DATO ATTO che l'attività è soggetta al rilascio/aggiornamento dei seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) del DPR 59/2013:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.272 commi 2 e 3 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

RICHIAMATI:

- la L.R. n. 24 del 11.12.2006, "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente", che agli artt. 8 comma 2 e 30 comma 6 stabilisce che dal 1 gennaio 2007 "la Provincia è l'autorità competente al rilascio, al rinnovo e al riesame della autorizzazione alle emissioni in atmosfera......";
- la D.G.R. n. 9201 del 30.03.2009 "Tariffario per il rilascio degli atti autorizzativi ex DPR 203/88";
- la D.G.P. n. 280 del 30.04.2009 di presa d'atto della D.G.R. n. 9201 del 30.03.2009;
- la D.G.R. n. IX/3552 del 30.05.2012, "Caratteristiche tecniche minime degli impianti di abbattimento per la riduzione dell'inquinamento per la riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al D.Lgs 152/06 e s.m.i. modifica e aggiornamento della D.G.R. 1 agosto 2003 n.7/13943";
- la D.G.R. n. 7/13943 del 1.08.2003, "Definizione delle caratteristiche tecniche e dei criteri di utilizzo delle "Migliori tecnologie disponibili" per la riduzione dell'inquinamento atmosferico prodotto dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al D.P.R. n. 203/88 Sostituzione Revoca della D.G.R. 29 novembre 2002, n. 11402";
- la D.G.P. n. 534 del 21 Settembre 2009 "Autorizzazione generale per impianti e attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale";
- gli artt. 108, 124 e 125 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- gli artt. 269 e 275 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;

• la L.R. 26/2003, "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";

- il Regolamento Regionale n. 4 del 24 marzo 2006 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'Art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- il Regolamento Regionale n. 3 del 24 marzo 2006 "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- la L. n° 447/95, "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 13/2001, "Norme in materia di inquinamento acustico";
- la DGR 8313/2002, "L. n. 447/1995 -L. quadro sull'inquinamento acustico e l.r. 10 agosto 2001, n. 13 -Norme in materia di inquinamento acustico Approvazione del documento «Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico»":
- la L.R. 16/99 e s.m.i., "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente ARPA";
- la Legge 241/90 e s.m.i., "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il DPR del 07.09.2010 n.160, "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attivita' produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133."

RICHIAMATE

- la Circolare Regionale n.19 del 05.08.2013 "primi indirizzi regionali in materia di Autorizzazione Unica Ambientale":
- la Circolare Ministeriale n. 49801 del 07.11.2013 "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n.59";
- la D.G.R. n. 1840 del 16/05/2014 "indirizzi regionali in merito all'applicazione del regolamento inerente l'autorizzazione unica ambientale (AUA)";

DATO ATTO che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori di cui:

- alla D.G.R. n. 9201 del 30.03.2009 per le emissioni in atmosfera in procedura ordinaria;
- alla D.d.g.1 febbraio 2011 n. 797 per lo scarico in pubblica fognatura;
- alla D.G.P. n. 479 del 22.11.2010 per lo scarico in corpo idrico superficiale;

RILEVATO per quanto riguarda l'impatto acustico che:

- la ditta ha presentato una nota datata 21.04.2016 con la quale ha dichiarato che "le modifiche nella sede di via Zanica 12, non comportano modifiche sostanziali, in termici acustici, rispetto a quanto autorizzato con i seguenti atti pr 6290 del 18.09.1991 e prot. 16732 del 22.112.1999";
- il Comune di Grassobbio non ha trasmesso osservazioni e/o pareri (richiesti con nota del 04.04.2016).

DATO ATTO che la Ditta è in possesso delle seguenti autorizzazioni:

- Autorizzazione prot. n. 1981 del 29/08/2011 (successivamente integrata con nota prot. n. 2678 del 05/09/2012) rilasciata dall'ATO per lo scarico in pubblica fognatura;
- Determinazione Dirigenziale n° 324 del 10.02.2012 rilasciata dal Servizio Risorse Idriche della Provincia, per lo scarico su suolo/strati superficiali del sottosuolo delle acque pluviali e meteoriche derivanti da una parte delle superfici scolanti;
- Delibera Regionale n. 8594 del 07.05.1991 relativa alle emissioni in atmosfera;
- Decreto n. 802 del 12.02.1999 rilasciato da Regione Lombardia ai sensi della legge 615/66 e dell'art. 15 comma 1 lettera A) del DPR203/88 avente per oggetto "autorizzazione alla modifica degli impianti consistente nell'installazione di impianti per l'effettuazione di operazioni di trattamenti superficiali di cromatazione";
- Decreto n. 15858 del 30.12.2008 rilasciato da Regione Lombardia riguardante le emissioni derivanti da attività di asportazione chimica e meccanica di contaminanti, ai sensi del D.L.vo n° 152/06 parte quinta;

DATO ATTO che la Ditta in merito:

• all'autorizzazione allo scarico in fognatura e su suolo/strati superficiali del sottosuolo richiede il rinnovo per tutti gli scarichi già precedentemente autorizzati;

- all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera con l'istanza AUA ha chiesto il proseguimento senza modifiche di quanto già autorizzato, e con integrazioni volontarie presentate in data 31.03.2015 ha chiesto una modifica non sostanziale riguardante:
 - o la sostituzione delle vasche per i trattamenti superficiali di anodizzazione con vasche più grandi;
 - o l'eliminazione dell'additivo di cromatazione contenente cromo esavalente con un prodotto contenente Sali di zinco e cromo trivalente;

Le emissioni di tale fase confluiscono nell'esistente ed invariato punto E9.

Con la stessa nota la ditta ha inoltre comunicato che:

- o relativamente alle materie prime utilizzate nel ciclo tecnologico connesso all'impianto oggetto dell'integrazione, i quantitativi rimarranno invariati rispetto a quanto indicato nell'AUA;
- o l'installazione delle nuove vasche comporterà una traslazione fisica di alcuni metri dell'emissione E10 connessa ad una granigliatrice.

DATO ATTO che l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Bergamo è titolare delle funzioni amministrative in materia di scarichi di acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia in pubblica fognatura ai sensi del D. Lgs 152/06 e dell'art. 48 comma 2 lettera i) della LR 26/2003;

CONSIDERATO, alla luce delle disposizioni regionali, che per quanto riguarda lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, di prima pioggia e di lavaggio aree esterne, l'istruttoria di competenza dell'Ufficio d'Ambito Provinciale, costituisce un endoprocedimento dell'AUA;

VISTA l'istruttoria tecnica trasmessa dal Dirigente dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Bergamo in data 19.02.2016 prot. n. 618 (acquisita in atti provinciali con prot. n. 11757 pari data), allegata quale parte integrante e sostanziale al presente atto (**allegato A**);

PRESO ATTO che l'istruttoria tecnico amministrativa compiuta dal Servizio AUA si è conclusa con una valutazione favorevole in ordine al rilascio dell'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, ferme restando le prescrizioni riportate nelle Schede Tecniche che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in particolare:

- le caratteristiche degli scarichi su suolo/strati superficiali del sottosuolo delle acque reflue meteoriche e le relative prescrizioni sono riportate nella Scheda Tecnica (allegato B);
- in ordine alle caratteristiche del ciclo produttivo, delle tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni in atmosfera deve farsi riferimento ai seguenti allegati;
 - o allegato 12 della D.D.S. n. 8213 del 06.08.2009 "sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore ad 1 tonnellata/anno nel caso di utilizzo di solventi alogenati con frase di rischio R40, 2 tonnellate/anno altrimenti". Rientra in tale allegato l'Emissione E2 (allegato C);
 - o allegato 8 D.D.S. n. 8213 del 06.08.2009 "Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi non superiore a 5 tonnellate/anno". Rientrano in tale allegato le emissioni E06 ed E07 (allegato D).
 - O Allegato n. 14 della D.D.S. n. 8213 del 06.08.2009 "Anodizzazione, galvanotecnica e fosfatazione su superficie metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 3.5 tonnellate /anno". Rientra in tale allegato l'emissione E09 (allegato E);
 - O Allegato 32 della D.d.u.o n. 12772 del 23.12.2011 "Lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche" per la fase B.8 della Granigliatura. Rientra in tale fase l'Emissione E010 (allegato F).

RILEVATO che il D.P.R. 59/2013 art. 3 comma 6 stabilisce che l'autorizzazione unica ambientale ha una durata di 15 anni a decorrere dalla data di assunzione e che la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza;

RILEVATO che ai sensi della L.R n. 16 del 6.07.1999, "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente – A.R.P.A", artt. 3 e 5, l'ARPA esercita attività tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela dell'ambiente;

Determinazione 279 - 09/03/2017 Pag. 6/8

RITENUTA propria la competenza, ai sensi dell'art. 51 dello Statuto Provinciale approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 in data 5 marzo 2015 nonché dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 all'emanazione del presente provvedimento;

FATTI salvi ed impregiudicati i diritti di terzi e le autorizzazioni e/o nulla-osta di competenza di altri Enti;

DETERMINA

- 1. di autorizzare ai sensi degli articoli 3 e 4 del DPR 59 del 13.03.2013 il Legale Rappresentante della ditta "VAFE SRL", con sede legale in Via Matteotti n. 41 in Comune di Grassobbio, per l'insediamento ubicato in via Zanica n. 12 in Comune di GRASSOBBIO, Bg (ID Pratica MUTA: AUA29694):
 - 1a) allo **scarico in pubblica fognatura** di acque reflue domestiche, industriali e meteoriche di prima pioggia limitatamente ad una superfici di 1.000 mq, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegata autorizzazione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Bergamo, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, **allegato A**;
 - 1b) allo **scarico su suolo/strati superficiali del sottosuolo** mediante pozzi perdenti delle acque reflue meteoriche, in base all'art. 124 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegata Scheda Tecnica, **allegato B**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
 - 1c) alle **emissioni in atmosfera** per le attività di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 272 del D.L.vo n° 152/06, derivanti dal proprio insediamento che effettua attività di "verniciatura a spruzzo a polvere" alle condizioni e con le prescrizioni di cui agli allegati di seguito specificati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
 - o allegato 12 della D.D.S. n. 8213 del 06.08.2009 "sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore ad 1 tonnellata/anno nel caso di utilizzo di solventi alogenati con frase di rischio R40, 2 tonnellate/anno altrimenti". Rientra in tale allegato l'Emissione E2 (allegato C);
 - o allegato 8 D.D.S. n. 8213 del 06.08.2009 "Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi non superiore a 5 tonnellate/anno". Rientrano in tale allegato le emissioni E06 ed E07 (allegato D).
 - O Allegato n. 14 della D.D.S. n. 8213 del 06.08.2009 "Anodizzazione, galvanotecnica e fosfatazione su superficie metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 3.5 tonnellate /anno". Rientra in tale allegato l'emissione E09 (allegato E);
 - O Allegato 32 della D.d.u.o n. 12772 del 23.12.2011 "Lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche" per la fase B.8 della Granigliatura. Rientra in tale fase l'Emissione E010 (allegato F).

2. di disporre altresì che:

- 2a) la ditta dovrà adeguarsi alle prescrizioni integrative anche in senso più restrittivo, che si rendessero necessarie per garantire il rispetto degli eventuali nuovi provvedimenti di legge;
- 2b) qualora fosse accertato che l'attività dell'azienda è soggetta alle disposizioni dell'A.I.A., la stessa dovrà provvedere ad inoltrare la relativa istanza autorizzativa entro 2 mesi dalla comunicazione data dalla Provincia. In tal caso il presente atto avrà validità fino all'emanazione della nuova autorizzazione ai sensi delle disposizioni del titolo III alla parte seconda del D.L.vo n° 152/06 e smi.
- 3. di disporre che contestualmente alla notifica del presente atto cessino di avere efficacia (in quanto sostituite dall'AUA):
 - 3a) La Determinazione Dirigenziale n° 324 del 10.02.2012 rilasciata dal Servizio Risorse Idriche della Provincia;
 - 3b) Delibera Regionale n. 8594 del 07.05.1991 relativa alle emissioni in atmosfera
 - 3c) Decreto n. 802 del 12.02.1999 rilasciato da Regione Lombardia ai sensi della legge 615/66 e dell'art. 15 comma 1 lettera A) del DPR203/88;
 - 3d) Decreto n. 15858 del 30.12.2008 rilasciato da Regione Lombardia;
- 4. di stabilire che:

Determinazione 279 - 09/03/2017 Pag. 7/8

4a) eventuali variazioni della titolarità o cessazione dell'attività dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento debbano essere comunicate alla Provincia di Bergamo per il tramite del SUAP territorialmente competente.

- 4b) siano sottoposte a preventiva nuova autorizzazione unica ambientale le modifiche sostanziali degli impianti, delle emissioni, degli scarichi o il trasferimento in altra unità produttiva, secondo quanto previsto dalle specifiche normative di settore.
- 4c) che ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. 59/2013 la presente autorizzazione ha la durata di 15 (quindici) anni. Almeno sei mesi prima della scadenza ne dovrà essere richiesto il rinnovo al SUAP competente.
- 5. di dare atto che, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto, l'autorità competente potrà procedere ai sensi degli artt. 278 (per le emissioni in atmosfera) e 130 (per gli scarichi di acque reflue) del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e a seconda dei casi:
 - a. alla diffida,
 - b. alla diffida con contestuale sospensione dell'attività,
 - c. alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto.
- di demandare all'Ufficio d'Ambito la vigilanza ed il controllo del rispetto delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento autorizzativo per la parte relativa allo scarico di acque reflue industriali e meteoriche di prima pioggia in pubblica fognatura;
- 7. di dare atto, in rapporto all'attività oggetto del presente provvedimento che, per quanto riguarda l'inquinamento acustico, le funzioni di vigilanza e controllo, ai sensi della legge 447/95 e della L.R. n. 13 del 10.08.2001 sono svolte dai comuni, nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale e regionale vigente, avvalendosi del supporto dell'ARPA.
- 8. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato unicamente ai sensi e per gli effetti di cui al DPR n.59/2013 e non costituisce pertanto presunzione di legittimità sotto ogni diverso aspetto. Sono quindi fatti salvi eventuali autorizzazioni, concessioni, pareri, disposizioni e nulla osta eventualmente necessari e di competenza di altri enti in materia urbanistica, idraulica, sicurezza (D.Lgs. 81/2008), igienico-sanitario ecc, in tale ambito, qualora si configurasse la necessità di eseguire opere edilizie, prima della loro esecuzione dovrà essere richiesta preventiva autorizzazione al Comune di Grassobbio.
- 9. di disporre che la presente autorizzazione acquisisce efficacia a decorrere dalla data della sua assunzione.
- 10. di trasmettere al SUAP del comune di Grassobbio copia del presente provvedimento, per consentire, come disposto dall'art. 4 comma 4 del DPR 59/2013, la notifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale al titolare e la relativa pubblicazione all'Albo pretorio comunale.
- 11. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/90 e s.m.i., e al D.Lgs n. 104/2010, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale oppure, entro 120 (centoventi) giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Allegato A: scheda tecnica Ufficio d'Ambito prot. prov. n. 11757 del 19.02.2016 autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura;

AllegatoB: scheda tecnica autorizzazione allo scarico;

Allegati C, D, E ed F: schede tecniche autorizzazione alle emissioni

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Dott. Claudio Confalonieri Determinazione 279 - 09/03/2017 Pag. 8/8

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate